

31 OTT. 2005

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 803 del 28 OTT. 2005

Oggetto: Tribunale di Benevento – Giudizio Iannace Maria Pia c/ Provincia -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Ventotto del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
 IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 05/09/05; Tribunale di Benevento la Sig.ra Iannace Maria Pia conveniva in giudizio questa Amministrazione al pagamento dell'indennità di occupazione legittima;
Con determina n.619/1/2005; si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso al Tribunale di Benevento notificato il 05/09/05; e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 619/1/2005.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,
Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 619/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorsi al Tribunale di Benevento notificato il 05/09/05 dalla Sig.ra Iannace Maria Pia c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 920 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 31 OTT. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 31 OTT. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

il 16 NOV. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 NOV. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, li 16 NOV. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 Lx SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 & Nucleo di Valutazione
 Conferenze Capigrupp

il _____ prot. n. ES 10032
 il _____ prot. n. 21.11.05
 il 9492 prot. n. _____
 il 2.11.05 prot. n. _____

TRIBUNALE DI BENEVENTO

- 5 SET. 2005

AVV. MARIA DE LUCIA
VIALE MELLUSI, 42 - BENEVENTO
TEL. 0824.311659

*De Lucia
Mellusi
Pizzurri*

COPIA
ORIGINALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

18047

per la S.ra Maria Pia Iannace, residente a Ceppaloni in Via Confini n. 10, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro rappresentata e difesa dagli Avv. Maria De Lucia e Giuseppe Pedicini, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Benevento, al Viale Mellusi n. 42, così per il mandato al margine del presente atto.

Gli Avv. Maria De Lucia e Giuseppe Pedicini, Vi conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase, stato e grado, ciò sia congiuntamente che disgiuntamente. Vi conferisco ogni facoltà di legge, con particolare riferimento a quelle di sottoscrivere il presente atto ed ogni altro necessario al pieno esercizio del mandato, nessuno escluso; transigere e conciliare la causa; proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa; incassare somme; rilasciare quietanze e avvalersi di sostituti in udienza. Vi autorizzo all'utilizzazione degli elementi, dati ed informazioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, con espressa esenzione di ogni Vs. responsabilità in merito. Ritengo, sin d'ora, per rato e fermo il Vs. operato ed eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Maria De Lucia, in Benevento, al Viale Mellusi n. 42.

PREMESSA

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, con Deliberazione di Giunta n. 447 del 30.09.1999 (All. n. 1), immediatamente esecutiva, ha approvato il progetto dei lavori di allargamento dell'innesto della strada denominata "Pizzirussi" nella strada provinciale "Cardielli". Il territorio interessato è quello del Comune di Ceppaloni.

All'approvazione del progetto di opera pubblica ha fatto seguito la "dichiarazione di pubblica utilità" e quella della sua "indifferibilità ed urgenza". Ai sensi dell'art. 13 L. n. 2359 del 1965, è stato indicato in 5 anni il termine per la definizione del procedimento espropriativo: pertanto, il medesimo avrebbe dovuto essere portato a compimento entro il 30.9.2004.

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, con nota prot. n. 9538 del 5.04.2000 (All. n. 2), ha chiesto al Comune di Ceppaloni di emettere il "decreto di occupazione temporanea e di urgenza" dei suoli occorrenti per la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Il provvedimento è intervenuto in data 1.6.2000 (All. n. 3) e l'occupazione disposta a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ha interessato i seguenti beni della S.ra M. P. Iannace:

- a) fondo classificato alla partita 8506, foglio 11, particella 13, per mq. 320;
- b) fondo classificato alla partita 8506, foglio 11, particella 25, per mq. 120.

In fede
** Iannace Maria Pia*

Per autenticità
[Signature]
Lausler

Settore Avvocatura

Prot. n. 5510

Del 8.9.05



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0019756 Data 06/09/2005

Oggetto ATTO DI CITAZIONE MARIA PI
IANNACE

Dest. Avvocatura Settore; [...]

b) la particella n. 13, originariamente occupata per una superficie di 320 mq., è stata utilizzata per il miglioramento dell'innesto di Via "Pizzirusi" nella strada provinciale "Ciardielli" (v. fotografia A/5 allegata alla 1^ relazione tecnica a firma dell'Ing. Giovanni Masotti, All. n. 6). L'opera ha reso necessario l'abbattimento di 10 piante di ulivo <<...adulte ed in uno stadio di produzione costante>> (cfr. pag. 4 della 1^ relazione tecnica a firma dell'Ing. Giovanni Masotti, All. n. 6).

L'opera complessiva ha condotto con sé una rilevante modificazione dell'originale andamento altimetrico della sede stradale, per altro espressamente prevista nel relativo progetto (cfr. <<CONSIDERATO che, al fine di eliminare il suddetto pericolo e rendere più scorrevole la circolazione stradale, è necessario provvedere all'ampliamento del suddetto incrocio mediante modifica *planimetrica ed altimetrica* dello stato dei luoghi;>>, Delibera della Giunta Provinciale n. 447 del 30.9.1999, All. n. 1), quanto ha provocato un fenomeno di accumulo di acqua piovana nell'area antistante la proprietà dell'attrice (v. fotografia A/4 allegata alla 1^ relazione tecnica a firma dell'Ing. Giovanni Masotti, All. n. 5). La causa specifica del fenomeno è stata ben individuata dall'Ing. Giovanni Masotti nell'ambito della sua 1^ relazione (cfr. pag. 14. <<...Nel definire le quote, per il corretto "raccordo" tra le due arterie, non si è affatto considerata la quota della zona di accesso all'abitazione che oggi, a lavori ultimati, si trova al di sotto del livello stradale. Nonostante la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo, per altro di dubbio gusto estetico, le acque piovane si accumulano nella zona antistante il fabbricato creando vistose pozzanghere>>).

Altra conseguenza è stata quella del radicale mutamento del traffico stradale, sia sotto l'aspetto "quantitativo" (aumento del numero dei veicoli) che "qualitativo" (flusso veicolare più scorrevole, incremento del traffico pesante), con il conseguente aumento della rumorosità.

L'Amministrazione Provinciale, con atto del 15.06.2004, prot. n. 3765 (All. n. 7), ha determinato l'indennità provvisoria di esproprio in E. 5.384,72, ciò a fronte di un'area effettivamente utilizzata, e dunque da espropriare, così delimitata:

- a) foglio 11, particella n. 879 (ex 13/b), per mq. 155;
- b) foglio 9, particella n. 882 (ex 25/b), per mq. 85.

Il Comune di Ceppaloni, con Decreto del 14.06.2005, prot. n. 3861 (All. n. 8), notificato all'attrice il successivo 17.6.2005, ha disposto l'espropriazione e la conseguente occupazione definitiva in favore della Provincia di Benevento degli immobili così individuati:

- a) al foglio 11, particella 883 (ex 25/b), per una superficie centiare 85;
- b) foglio 11, particella 879 (ex 13/b), per una superficie di are 1 e centiare 55.

Come può vedersi, il provvedimento ablativo è intervenuto a "dichiarazione di pubblica utilità dell'opera" già decaduta (anni 5 dal 30.9.1999).

Anche il termine di "occupazione di urgenza" (anni 5 dall'esecutività della Delibera di Giunta Provinciale n. 447 del 30.9.1999), al momento dell'emissione del Decreto di esproprio, era già spirato.

*

MOTIVI DI DIRITTO

I

Carenza di potere: illegittimità del decreto di esproprio

S'è appena evidenziato che il decreto di esproprio è intervenuto quando il periodo di occupazione d'urgenza si era già consumato e, soprattutto, a "dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica" già decaduta: di conseguenza, il provvedimento è stato emanato in "carenza di potere" (tra le altre, Cassazione Civile, Sez. 1, 27.2.2003, n. 2962; Cassazione Civile, Sez. I, 28.6.2002, n. 9507; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 20.10.2001, n. 6308) e l'occupazione degli immobili di proprietà dell'attrice è da

ritenere illegittima a partire dal giorno 30.9.2004 (5 anni dalla data di esecutività della Delibera di Giunta Provinciale n. 447, termine poi assunto a riferimento anche ai fini della decorrenza del periodo di occupazione d'urgenza: cfr. Decreto del Sindaco di Ceppaloni dell'1.6.2000, n. 4 (88 prot.).

La conferente giurisprudenza, quanto alla individuazione del momento di perfezionamento dell'illecito, con riferimento alla specifica fattispecie assegna esclusivo rilievo alla data di decadenza della "dichiarazione di pubblica utilità" dell'opera pubblica (*ex multis*, da ultimo T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 4.11.2002, n. 4755), a nulla rilevando il fatto che il periodo di occupazione legittima possa esorbitare da quello di pubblica utilità (cfr. <<La fissazione dei termini previsti per il compimento dei lavori e delle espropriazioni dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 è richiesta per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità...(omissis)...con la conseguenza che il loro inutile decorso, comportando la cessazione della programmata destinazione del bene all'interesse generale, determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed il venir meno del potere di espropriazione, senza che in contrario rilevi la sussistenza di un più lungo termine previsto...(omissis)...per l'occupazione di urgenza, la quale costituisce una fase della procedura di espropriazione, di cui la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta il presupposto, venuto meno il quale resta travolto anche il decreto di occupazione>> Cassazione Civile, Sez. I, 19.2.2003, n. 2470).

Ciò in via generale. Nella specifica fattispecie, tuttavia, il problema legato all'eventualità della dissociazione del termine di durata dell'occupazione legittima da quello di vigenza della "dichiarazione di pubblica utilità" non sussiste: infatti, i due termini coincidono, essendo ambedue legati alla data del 30.9.2004.

I

I.anni patiti dall'attrice

II(a)

Valore degli immobili occupati e irreversibilmente trasformati

E' la principale voce di danno per cui si agisce. La sua quantificazione, tuttavia, presuppone l'accertamento dell'effettiva estensione delle aree occupate e trasformate in maniera irreversibile, questione tutt'altro che pacifica.

Difatti, e lo si ribadisce, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con nota prot. n. 9538 del 5.04.2000 (All. n. 2), ha chiesto al Comune di Ceppaloni di emettere il "decreto di occupazione temporanea e di urgenza" in relazione ai suoli occorrenti per la realizzazione dei lavori di sistemazione della sede stradale. Il provvedimento è intervenuto in data 1.06.2000 (All. n. 3) e l'occupazione disposta a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ha interessato i seguenti beni della S.ra M. P. Annace:

- a) fondo classificato alla partita 8506, foglio 11, particella 13, per mq. 320;
- b) fondo classificato alla partita 8506, foglio 11, particella 25, per mq. 120.

Dunque, l'area originariamente sottoposta ad occupazione ha avuto un'estensione complessiva di 440 mq., ed in tale complessiva estensione è rimasta nel possesso della Provincia di Benevento sino ad oggi: la retrocessione della porzione non utilizzata, infatti, al momento non è stata ancora disposta.

Il Comune di Ceppaloni, con Decreto del 14.06.2005, prot. n. 3861 (All. n. 8), notificato all'attrice il successivo 1.7.2005, ha disposto l'espropriazione e la conseguente occupazione definitiva in favore della Provincia di Benevento degli immobili così individuati:

- a) al foglio 11, particella 883 (ex 25/b), per una superficie di 85 mq.
- b) foglio 11, particella 879 (ex 13/b), per una superficie di 155 mq.

Pertanto, l'estensione dell'area effettivamente utilizzata, a detta del Comune di Ceppaloni, sarebbe pari a 240 mq.

Diversamente, la misurazione effettuata dall'Ing. Giovanni Masotti (cfr. pagg. 2 e 3 della 2^a relazione, All. n. 9) ha rilevato una superficie complessivamente utilizzata di 283 mq.: 184 mq. (a fronte dei 155 mq. dichiarati dal Comune di Ceppaloni) con riferimento alla particella ex 13 + 99 mq. (a fronte degli 85 mq. dichiarati dal Comune di Ceppaloni) con riferimento alla particella ex 25.

Il danno stimato dall'Ing. G. Masotti (cfr. pagg. 2 e 3 della 2^a relazione, All. n. 9), pertanto, ammonta a complessivi € 9.061,58: € 4.964,20 (particella ex 13) + € 4.097,38 (particella ex 25).

II(b)

L'importo di € 9.061,58 non comprende la riduzione di valore conseguita all'estirpazione delle 10 piante di ulivo originariamente presenti nella particella n. ex 13 (cfr. pag. 4 2^a relazione dell'Ing. G. Masotti, All. n. 9).

Il valore medio di mercato di ciascuna pianta è stato indicato in € 309,87, per cui la perdita subita dalla proprietaria è quantificabile in € 3.098,70, cui va aggiunta quella derivante dalla mancata produzione di olio per un periodo stimato di vita residua di ciascuna pianta di 50 anni.

II(c)

Perdita di valore dell'area occupata e non più utilizzata

La specifica questione attiene alla particella ex 13, originariamente occupata per l'intera estensione (mq. 320) e poi utilizzata e trasformata per mq. 155 (a detta del Comune di Ceppaloni) ovvero per mq. 184 (rilevati dall'Ing. Giovanni Masotti). Al di là della evidenziata discrasia, rimane il fatto che all'attrice dovrà essere restituita una porzione di fondo talmente esigua da aver perduto ogni oggettivo valore di scambio.

Si tratta di una fattispecie giuridicamente regolamentata, ed il riferimento è all'art. 33, comma 1, D.P.R. n. 327 del 2001, il quale, con attinenza alle modalità di determinazione della stima dell'indennità di esproprio, così stabilisce: <<Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinata tenendo conto della relativa diminuzione di valore>>.

Qualora il procedimento espropriatorio fosse stato portato a compimento nei termini di legge, la specifica questione avrebbe potuto essere portata a conoscenza del giudice dell'opposizione alla stima. Ne consegue che, non essendo quella strada più percorribile, di essa debba assumere cognizione il Tribunale di Benevento, ancorché sulla base di un titolo giuridico (risarcimento danni) diverso da quello conoscibile dal giudice dell'opposizione alla stima.

II(d)

Riduzione di valore dell'area non occupata: il fabbricato di cui alla particella n. ex 25

La particella n. ex 25 è stata occupata e trasformata per un'estensione di mq. 85 (a detta del Comune di Ceppaloni) ovvero per un'estensione di mq. 99 (rilevata dall'Ing. G. Masotti).

Nella porzione non occupata è presente un fabbricato, descritto nelle sue caratteristiche a pag. 13 della 1^a relazione dell'Ing. G. Masotti (All. n. 6) ed a pag. 5 della 2^a relazione dell'Ing. G. Masotti (All. n. 8). Esso, anteriormente ai lavori di trasformazione del raccordo tra le strade "Pizzirussi" e "Ciardelli", presentava l'aspetto del "villino signorile appartato", che poi ha sostanzialmente smarrito: ciò è dipese dall'aumento del livello di rumorosità dovuto all'incremento del flusso veicolare; alla maggiore scorrevolezza del traffico; al passaggio di autoveicoli pesanti, che trasmettono al fabbricato continue e consistenti vibrazioni.

Tali fattori ne hanno determinato un "deprezzamento" quantificabile in €. 5.362,50 (cfr. pag. 6 della 2^a relazione dell'Ing. G. Masotti, All. n. 8), circostanza che legittimamente avrebbe potuto essere rilevata in sede di opposizione alla stima e sempre in virtù dell'art. 33, comma 1, D.P.R. n. 327 del 2001.

Del resto, ad eliminare ogni dubbio sull'indennizzabilità (*rectius* risarcibilità) della decritta perdita di valore, si consideri che la medesima è pacificamente considerata, al suddetto fine, oltre che dalle norme di settore in materia di esproprio, dalla conferente giurisprudenza formatasi intorno all'art. 40 L. 2359 del 1865 (cfr., ex multis, Cassazione Civile, Sez. I, 26.7.1996, n. 6765, per la quale <<I più riduttivi criteri di computo dell'indennizzo espropriativo introdotti dall'art. 5 bis l. n. 359 del 1992...*(omissis)*...si riferiscono all'espropriazione delle aree fabbricabili, ossia sottratte coattivamente al legittimo proprietario per finalità edificatorie, e non al caso in cui l'indennità risulti liquidata, ai sensi dell'art. 40 l. n. 2359 del 1865, per il deprezzamento subito da un edificio contiguo all'opera pubblica in conseguenza della consistenza ed ubicazione di quest'ultima (nella specie, la diminuzione di valore del bene da indennizzare era conseguita all'elevazione di livello ed all'eccessivo avvicinamento di un cavalcavia stradale al corpo di un fabbricato>>).

II(e)

Modifica planimetrica ed altimetrica dello stato dei luoghi

Se ne è trattato in premessa. L'opera pubblica ha condotto con sé una rilevante modificazione dell'originale andamento altimetrico della sede stradale, per altro espressamente prevista nel relativo progetto (cfr. <<CONSIDERATO che, al fine di eliminare il suddetto pericolo e rendere più scorrevole la circolazione stradale, è necessario provvedere all'ampliamento del suddetto incrocio mediante modifica planimetrica ed altimetrica dello stato dei luoghi;>>, Delibera della Giunta Provinciale n. 447 del 30.9.1999, All. n. 1), quanto ha provocato un fenomeno di accumulo di acqua piovana

nell'area antistante la proprietà dell'attrice (v. fotografia A/4 allegata alla 1^a relazione tecnica a firma dell'Ing. Giovanni Masotti, All. n. 6).

Le cause del fenomeno sono state ben individuate dall'Ing. Giovanni Masotti nell'ambito della sua 1^a relazione (cfr. pag. 14. <<...Nel definire le quote, per il corretto "raccolto" tra le due arterie, non si è affatto considerata la quota della zona di accesso all'abitazione che oggi, a lavori ultimati, si trova al di sotto del livello stradale. Nonostante la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo, per altro di dubbio gusto estetico, le acque piovane si accumulano nella zona antistante il fabbricato creando vistose pozzanghere>>).

Tale fenomeno, del tutto evidentemente, oltre a limitare il godimento della proprietà ed a condizionarne l'estetica, se non rimosso per tempo, potrebbe anche incidere sulla stabilità dell'edificio. La circostanza è stata già portata a conoscenza sia del Comune di Ceppaloni che della Provincia di Benevento (lettera raccomandata del 20.7.2005 nn. 12659437347-0/12659437346-9, All. n. 10) i quali, invitati a rimuovere la causa di detto fenomeno, non vi hanno ancora provveduto.

*

Per quanto esposto, la S.ra Maria Pia Iannace, come in epigrafe rappresentata e difesa,

cita

il Comune di Ceppaloni, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Rossi;

la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza IV Novembre,

e li invita a comparire davanti al Tribunale Civile di Benevento all'udienza del 12.12.2005, nei soliti locali, ore di rito in prosieguo, per sentire accogliere le seguenti domande.

Voglia l'On. Tribunale Civile di Benevento, in propria giustizia, disattesa ogni eventuale difesa di controparte, così decidere la causa:

I. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intera procedura espropriativa, ciò per le ragioni esposte al punto I del presente atto, e, dunque, ritenere *inutiliter dati* e disapplicare il Decreto di esproprio del 14.6.2005, n. 3861 prot., e, conseguentemente, ogni suo atto presupposto (Delibera della Giunta Provinciale n. 447 del 30.9.1999; Decreto di occupazione d'urgenza del Sindaco del Comune di Ceppaloni del 1.6.2000, n. 4088 prot.; atto di determinazione dell'indennità di esproprio del 15.6.2004, n. 3765 prot.), ancorché occulto o non cognito;

II. accertare e dichiarare, in alternativa, l'illegittimità dell'intera procedura espropriativa per eventuali vizi "derivati" del Decreto di esproprio del 14.6.2005, n. 3861 prot., conseguenti all'illegittimità di atti presupposti del procedimento amministrativo, ancorché occulti o non cognitivi, provvedendo alla loro incidentale disapplicazione;

III. accertare e dichiarare, l'avvenuta occupazione appropriativa (c.d. accessione invertita) delle superfici di proprietà dell'attrice di cui alle particelle nn. ex 13 e 25, foglio 11, stante l'irreversibile trasformazione di detta proprietà conseguita all'intervento programmato all'interno della Delibera di Giunta Provinciale n. 447 del 30.9.1999, e ciò per un'estensione di mq. 184 (con riferimento alla particella ex 13) e mq. 99 (con riferimento alla particella 25), ovvero per quella diversa che verrà determinata in sede di accertamento tecnico d'ufficio;

IV. accertare e dichiarare che la trasformazione irreversibile della proprietà dell'attrice si è verificata con la completa esecuzione del programma dei lavori, ovvero nel corso di essa, e comunque, al più tardi, nei mesi di maggio/giugno del 2001;

V. accertare e dichiarare che il valore "di base" di detta proprietà, calcolato alla data del 30.9.2004, ammonta ad €. 9.061,58, importo da aggiungere del valore della piantagione originariamente presente nella particella n. ex 13 - cfr. punto II(b) del presente atto -; del valore del reddito da produzione agricola ad essa connesso - cfr.

punto II(b) del presente atto -; del deprezzamento della porzione della particella ex 13 non utilizzata - cfr. punto II(c) del presente atto - e del deprezzamento dell'immobile presente nella particella ex 25 - punto II(d) del presente atto -;

VI. condannare, per l'effetto, il Comune di Ceppaloni, in persona del legale rappresentante pro tempore, in via esclusiva ovvero in solido con la Provincia di Benevento (Cassazione Civile, Sez. I, 21.12.2002, n. 18237; Consiglio di Stato, Sezione IV, 17.9.2004, n. 6184), in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni arrecati all'attrice nella misura dell'effettivo ristoro dei valori di cui al punto che precede, ovvero nella diversa misura accertata nel corso del giudizio, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero ancora nella misura ridotta di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, L. n. 359 del 1992 (ora art. 37 D.P.R. n. 327 del 2001), complessivo importo da maggiorare degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria alla liquidazione, con decorrenza 30.9.2004 (data in cui si è perfezionata la fattispecie estintiva-acquisitiva della proprietà dell'area effettivamente occupata), ciò se si accolga la tesi di cui al punto I delle conclusioni di causa, ovvero con decorrenza dalla data di irreversibile trasformazione della proprietà occupata, se si accolga la tesi di cui al punto II delle conclusioni di causa;

VII. condannare la Provincia di Benevento, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in via esclusiva, al pagamento dell'indennità di occupazione legittima con riferimento al periodo 22.7.2000 (data di immissione nel possesso dei beni occupati)/30.9.2004 (data di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e del termine quinquennale di occupazione d'urgenza), indennità da determinare nel rispetto della sentenza n. 493 del 1998 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ciò nell'eventualità in cui debba ritenersi valida la tesi di cui al punto I delle conclusioni di causa;

VIII. accertare e dichiarare che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono stati arrecati danni all'attrice con attinenza alla proprietà non occupata e trasformata, ciò con specifico riferimento al fenomeno di accumulo di acqua piovana nell'area antistante la proprietà dell'attrice (punto II(e) del presente atto) ed al conseguente danneggiamento di parte della pavimentazione antistante l'immobile di proprietà dell'attrice;

IX. condannare, per l'effetto, la Provincia di Benevento, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei relativi danni, la cui quantificazione si rimette sin d'ora all'accertamento tecnico d'ufficio oggetto delle successive richieste a carattere istruttorio, importo da maggiore degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito alla liquidazione;

X. condannare, in ragione dei rispettivi motivi di soccombenza, il Comune di Ceppaioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Provincia di Benevento, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio.

Richieste istruttorie

Sin d'ora, si chiede che venga disposta apposita consulenza d'ufficio tesa ad accertare quanto segue: a) l'epoca esatta dell'irreversibile trasformazione della proprietà dell'attrice conseguita all'intervento programmato con Delibera di Giunta Provinciale n. 447 del 30.9.1999; b) l'estensione della superficie di proprietà dell'attrice, di cui alle particelle nn. ex 13 e 25, effettivamente occupata e trasformata; c) il valore di mercato di detta superficie, calcolato alla data del 30.9.2004 ovvero alla data della sua trasformazione irreversibile, in ciò tenendo conto del valore della piantagione originariamente presente nella particella n. ex 13 e del valore del reddito da produzione agricola ad essa connesso; d) il deprezzamento della porzione della particella ex 13 non utilizzata (per le ragioni esposte al punto II(C) del presente atto) ed il deprezzamento dell'immobile presente nella particella ex 25 (per le ragioni

esposte al punto II(d) del presente atto); e) l'indennità di occupazione legittima con riferimento al periodo 22.7.2000 (data di immissione nel possesso dei beni occupati), 30.9.2004 (data di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e del termine quinquennale di occupazione d'urgenza); f) l'ammontare dei danni arrecati all'attrice con attinenza alla proprietà non occupata e trasformata, con specifico riferimento al fenomeno di accumulo di acqua piovana nell'area antistante la proprietà privata, al conseguente problema di "staticità" dell'edificio interessato ed a quello del danneggiamento di parte della pavimentazione antistante detto edificio.

Inoltre, salvo modifiche ed integrazioni, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate:

1. <<Vero che l'intervento programmato con Delibera di Giunta Provinciale n. 447 del 30.9.1998 è stato eseguito in più fasi ed è stato portato a compimento solamente nei mesi di maggio/giugno del 2001>>. Sulla presente circostanza si indicano a testimoni: Ing. Giovanni Masotti, con studio a Benevento in Via delle Puglie n. 90; Luigi Sellitto, residente a Ceppaloni in Via Confini n. 10; Angelo Sellitto, residente a Ceppaloni in Via Confini n. 10; Saverio Pepicelli, residente a Ceppaloni in Via Confini n. 2; Silvana Morante, residente a Ceppaloni in Via Pizzirusi s.n.c.
2. <<Vero che l'esecuzione di detto intervento ha richiesto l'abbattimento di 10 delle piante di ulivo presenti nella particella n. ex. 13, e che dette piante erano adulte e si trovavano in uno stadio di produzione costante>>. Sulla presente circostanza si indicano a testimoni: Ing. Giovanni Masotti, con studio a Benevento in Via delle Puglie n. 90; Luigi Sellitto, residente a Ceppaloni in Via Confini n. 10; Angelo Sellitto, residente a Ceppaloni in Via Confini n. 10; Saverio Pepicelli, residente a Ceppaloni in Via Confini n. 2; Silvana Morante, residente a Ceppaloni in Via Pizzirusi s.n.c.
3. <<Vero che l'esecuzione di detto intervento ha comportato l'utilizzazione e la definitiva occupazione di una superficie di mq. 283 (mq. 184 della particella n. ex 13 e mq. 99 della

particella n. ex 25)>>. Sulla presente circostanza si indica a testimone: Ing. Giovanni Masotti, con studio a Benevento in Via delle Puglie n. 90.

4. *<<Vero che la superficie originariamente occupata è stata di mq. 440 (mq. 320 della particella n. ex 13 e mq. 120 della particella n. ex 25)>>. Sulla presente circostanza si indicano a testimoni: Ing. Giovanni Masotti, con studio a Benevento in Via delle Puglie n. 90; Geom. Dino D'Abrosca, dipendente della Provincia di Benevento.*

5. *<<Vero che l'esecuzione dell'opera pubblica ha comportato la modifica dell'altimetria della sede stradale e che la quota della zona di accesso all'abitazione di proprietà dell'attrice è venuta a trovarsi al di sotto del livello stradale, ciò che ha dato vita ad un fenomeno di accumulo di acqua piovana nell'area antistante l'edificio ed a un conseguente problema di "staticità" dell'edificio stesso, oltre al danneggiamento di parte della pavimentazione ad esso antistante>>.*

Sulla presente circostanza si indicano a testimoni: Ing. Giovanni Masotti, con studio a Benevento in Via delle Puglie n. 90; Geom. Dino D'Abrosca, dipendente della Provincia di Benevento; Luigi Sellitto, residente a Ceppaloni in Via Confini n. 10; Angelo Sellitto, residente a Ceppaloni in Via Confini n. 10; Saverio Pepicelli, residente a Ceppaloni in Via Confini n. 2.

Si offrono in produzione i seguenti documenti: 1. Delibera di Giunta della Provincia di Benevento n. 447 del 30.9.1999; 2. nota della Provincia di Benevento del 5.4.2000 n. 9538 prot.; 3 Decreto di occupazione d'urgenza dell'1.6.2000; 4. atto di notifica del Decreto di occupazione di urgenza, datato 22.6.2000; 5. verbale del 20.7.2000; 6. relazione tecnica dell'Ing. Giovanni Masotti del 13.1.2003; 7. indennità provvisoria di espropriazione del 15.6.2004, n. 3765 prot.; 8. Decreto di esproprio del 14.6.2005, n. 3861 prot.; 9. relazione tecnica dell'Ing. Giovanni Masotti del 21.7.2005; 10. lettere raccomandate del 20.7.2005 nn. 12659437347-0 e 12659437346-9; 11. atto di compravendita per Notar Mario Iannella, n. 81.652/9373 Rep., del 12.8.1975.

*

In virtù di tanto, si invitano i convenuti a costituirsi in giudizio secondo le modalità e nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., ossia almeno 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione così come sopra indicata, e si fa loro avviso che, in mancanza, incorreranno nelle decadenze di legge (art. 167 c.p.c.).


*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. n. 488 del 1999, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato, per cui il contributo da versare ammonta ad € 340.00.


*

Benevento, - 1 SET. 2005

Avv. Giuseppe Pedicini



Avv. Maria De Lucia





AVV. MARIA DE LUCIA
VIALE MELLUSI, 42 - BENEVENTO
TEL. 0824.311659

RELATA DI NOTIFICA

Addi 2005, istanti gli Avv. Maria De Lucia e Giuseppe Pedicini, il sottoscritto, Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Benevento, ho notificato l'antescritto atto a:

Comune di Ceppaloni, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Rossi, ivi inviandone copia in plico raccomandato come per legge

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza IV Novembre, quivi consegnandone copia nelle mani di

A MANI DI Stefano Rosari
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

AN 5/9/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (E3)

